



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## **STUDIO SOCIETARIO ZITO** **DOTTORI COMMERCIALISTI**

### **DOTT. GIANNI MASSIMO ZITO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
C.T. - TRIBUNALE DI ROMA

### **DOTT.SSA MARIA INFANTE**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

**DOTT.SSA DARIA COSCARELLI**

**DOTT.SSA CRISTINA FORBICIONI**

**DOTT. FULVIO FARALLA**

**DOTT. FRANCESCO CUTOLO**

**RAG. FEDERICA BONELLI**

**RAG. TUDORITA DIANA VORNICEANU**

*Ai Gentili Clienti*

*Roma, 15 gennaio, 2019*

*Circolare 2/2019*

### **OGGETTO: Legge di Bilancio 2019 – L 145/2018**

Gentile Cliente,

con la pubblicazione sulla G.U. n. 302 del 31/12/2018 della Legge 145/2018 si conclude l'iter della Legge di Bilancio che è in vigore.

La sintesi delle principali novità:

<b>Estensione regime forfetario</b>	<p>Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, L 190/2014 sono confermate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal <b>limite dei ricavi/compensi pari ad € 65.000</b> ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti da verificare con riferimento all'anno precedente (non risultano variati i coefficienti di redditività).</li></ul> <p>Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione. Il regime in esame <b>non può essere adottato</b> dai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, <b>partecipano</b> a società di persone/associazioni professionali/imprese familiari ovvero <b>controllano direttamente o indirettamente</b> srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore/lavoratore autonomo,</li><li>- esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di <b>datori di lavoro</b> con i quali sono <b>in corso</b> rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei <b>2 anni precedenti</b>, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.</li></ul>
-------------------------------------	--

<b>Deducibilità IMU immobili strumentali</b>	E' stato previsto l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa/lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.
<b>Nuovo regime perdite d'impresa</b>	<p>E' stato confermato che, a regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;</li> <li>- per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;</li> </ul> <p>si applicano <b>le stesse regole previste per le società di capitali</b>, ossia le perdite sono compensabili con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto è illimitato ai periodi successivi <b>in misura non superiore all'80% del reddito conseguito</b>.</p> <p>Sono previste disposizioni transitorie per le perdite maturate nel 2017 - 2018 - 2019 dalle imprese in contabilità semplificata e di quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata.</p>
<b>Flat tax</b>	<b>A decorrere dal 2020</b> vi è la possibilità di applicare al reddito d'impresa/lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP <b>pari al 20%</b> , da parte delle persone fisiche <b>imprenditori / lavoratori autonomi</b> che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi / percepito compensi, <b>compresi tra € 65.001 e € 100.000</b> ragguagliati ad anno.
<b>Tassazione agevolata utili reinvestiti</b>	<p>E' stata introdotta, a decorrere dal 2019, la <b>tassazione agevolata degli utili reinvestiti</b>, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali <b>all'aliquota IRES del 15%</b> per la parte corrispondente all'utile 2018 accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;</li> <li>- costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato/indeterminato.</li> </ul> <p>Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.</p> <p>Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc/sas in contabilità semplificata; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, sono integrate con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.</p> <p><b>L'IRPEF</b> è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le <b>aliquote ridotte di 9 punti percentuali</b> a partire da quella più elevata.</p>
<b>Fattura elettronica operatori sanitari</b>	<p>I soggetti tenuti all'invio dei dati al <b>Sistema Tessera Sanitaria (STS)</b> <b>non possono emettere fattura elettronica</b> con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.</p> <p>Conseguentemente per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS i soggetti in esame <b>sono tenuti ad emettere ordinariamente la fattura elettronica</b>.</p>

	<p>Ciò porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'utilizzo dei dati.</p>
<b>Contributo registratori di cassa</b>	<p>Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al <b>50%</b> della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto, € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è <b>concesso sotto forma di credito d'imposta</b> da utilizzare in compensazione nel mod.F24.</p> <p>L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione Iva periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto/adattamento ed il relativo corrispettivo è stato pagato con modalità tracciate.</p>
<b>Cedolare secca immobili commerciali</b>	<p>E' stata introdotta la possibilità di applicare la <b>cedolare secca del 21%</b> ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente.</p> <p>La cedolare secca <b>non è applicabile</b> ai contratti stipulati nel 2019 <b>se al 15.10.2018</b> risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.</p>
<b>Proroga iperammortamento</b>	<p>Viene prorogato l'iperammortamento ma con nuove percentuali di maggiorazione. In sintesi, si stabilisce che l'intensità del beneficio si differenzia, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti.</p> <p>In particolare, la maggiorazione del costo si applica nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</li> <li>- 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;</li> <li>- 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.</li> </ul> <p>Per gli investimenti eccedenti il limite di € 20 milioni non si applica alcuna maggiorazione.</p> <p>E' altresì confermata la proroga per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.</p>
<b>Estromissione immobile ditta individuale</b>	<p>E' stata riproposta la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121 Legge n. 208/2015), riguardante l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali <b>al 31 ottobre 2018</b>.</p> <p>L'estromissione, <b>posta in essere dall'1.1 al 31.05.2019</b>, avviene con il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con <b>aliquota dell'8%</b>. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.</p> <p>I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 nella misura del 60% ed entro il 16 giugno 2020 per il rimanente 40%.</p> <p>L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.</p>
<b>Proroga bonus risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili, verde</b>	<p>Si prorogano fino al 31 dicembre 2019 le attuali detrazioni sulle spese per l'efficienza energetica e quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull'acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati e sulla sistemazione a verde dei giardini.</p>

<b>Credito d'imposta ricerca e sviluppo</b>	<p>Modificata la disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute <b>dal 2015 al 2020</b> relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.</p> <p>In particolare dal 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è ridotto a <b>€ 10 milioni</b> l'importo massimo annuo del credito spettante;</li> <li>- sono state modificate e integrate le tipologie di spesa;</li> <li>- il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% o 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.</li> </ul>
<b>Saldo / Stralcio somme iscritte a ruolo</b>	<p><b>I debiti delle persone fisiche</b>, diversi da quelli sino a € 1.000 stralciati in automatico (art. 4, D.L. n.119/2018), e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione <b>dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017</b>, derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;</li> <li>- dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;</li> </ul> <p>possono essere estinti dai debitori che versano in una <b>grave e comprovata situazione di difficoltà economica</b> versando una somma determinata secondo apposite modalità.</p> <p>Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare <b>non sia superiore a 20.000 euro</b>.</p>
<b>Sabatini - ter</b>	<p>Viene previsto il rifinanziamento della Sabatini ter, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese che prevede l'erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di parte degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti "Industria 4.0.</p>
<b>Limite utilizzo contante turisti Ue-ExtraUe</b>	<p>E' stabilito in <b>€ 15.000</b> il limite di utilizzo del denaro contante per l'acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti Ue/ExtraUe.</p>
<b>Rivalutazione beni d'impresa</b>	<p>E' riproposta la <b>rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni</b> riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.</p> <p>La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni <b>risultanti dal bilancio al 31.12.2017</b> appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di <b>un'imposta sostitutiva</b> determinata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>16%</b> per i beni ammortizzabili;</li> <li>- <b>12%</b> per i beni non ammortizzabili.</li> </ul>
<b>Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni</b>	<p>E' confermata la possibilità di <b>rideterminare il costo di acquisto</b> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>terreni edificabili e agricoli</b> posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;</li> <li>- <b>partecipazioni</b> non quotate nei mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;</li> </ul> <p><b>alla data dell'1.1.2019</b>, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.</p>

	<p>E' stata <b>aumentata l'imposta sostitutiva</b> dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>11%</b> per le partecipazioni qualificate;</li> <li>- <b>10%</b> per le partecipazioni non qualificate;</li> <li>- <b>10%</b> per i terreni.</li> </ul>
<b>Bonus malus emissioni CO2 autovetture nuove</b>	<p>Per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, <b>dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica</b>, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice <b>inferiore a 50.000 euro IVA esclusa</b>, è riconosciuto un contributo. Il contributo in esame è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.</p> <p>Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24.</p> <p>Si riconosce una <b>detrazione dall'imposta lorda</b>, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative <b>all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.</b></p>
<b>Acquisto veicoli elettrici/ibridi</b>	<p>E' previsto il riconoscimento nel 2019, a favore dell'acquirente in Italia, anche in leasing, di un <b>veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica</b>, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un <b>contributo pari al 30% del prezzo d'acquisto.</b></p>
<b>Abrogazione ACE</b>	<p>E' stata soppressa dal 2019 l'agevolazione ACE di cui all'art.1, DL n. 201/2011 e all'art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017.</p> <p>Tuttavia, <b>l'eccedenza ACE 2018</b> potrà essere riportata e dedotta nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP.</p>
<b>Abrogazione agevolazioni IRAP</b>	<p>E' stata disposta l'abrogazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della <b>deduzione IRAP</b> prevista a favore di tutti i soggetti IRAP per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;</li> <li>- del <b>credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda</b> riconosciuto a favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.</li> </ul>
<b>Agevolazione IMU immobili in comodato</b>	<p><b>La riduzione del 50% della base imponibile IMU</b> prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, <b>è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.</b></p>
<b>Incentivi all'assunzione</b>	<p>È confermata, per il solo anno 2019, l'introduzione di un <b>nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati</b> che assumono giovani in possesso della laurea magistrale con la <b>votazione di 110 e lode o di un dottorato di ricerca</b>, ottenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019. Per i neolaureati è richiesto anche lo svolgimento di una carriera universitaria brillante con votazione media ponderata non inferiore a 108 su 110.</p> <p>Il titolo deve essere stato conseguito entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, presso Università statali o non statali legalmente riconosciute.</p>
<b>Voucher innovation manager</b>	<p>Per le PMI, singole o in rete, viene introdotta una nuova misura agevolativa finalizzata a spingere gli investimenti in innovazione e tecnologie digitali.</p> <p>In particolare, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, è attribuito un <b>contributo a fondo</b></p>

	<p><b>perduto</b>, nella forma di voucher, per l'<b>acquisto di prestazioni consulenziali</b> di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.</p>
--	--

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.*

*Cordialmente,*

Studio Societario Zito